



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Prot. n. 76782/13

Determinazione N. 2720 / 2013

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. DITTA: GRANDI MOLINI ITALIANI S.P.A. C.F. 01183270378 IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA PORTO MARGHERA VIA DELL'ELETTRICITA' N. 13 SEDE LEGALE: COMUNE DI ROVIGO CORSO DEL POPOLO N. 261.

Il dirigente

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;

Visto il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

Visti i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alla direttiva 96/61/CE;

Visti il D.M. 31.01.2005 e i D.M. del 29.01.2007 e del 01.10.2008 recanti "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili" per alcune attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha abrogato e sostituito la Direttiva 96/61/CE;

Vista la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;

Visto l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative";

Visto che il Decreto Interministeriale. 23 aprile 1998 reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

Visto che l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

Visto l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 05.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Visto il Regolamento di fognatura attualmente vigente emesso dall'AATO Laguna di Venezia;

Preso atto che il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005";

Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D.Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato CI della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

Vista la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;

Visto che con il D.L. 180/2007 convertito con modifiche con Legge 243/2007 e modificato con il D.L. 248/2007 convertito con Legge 31/2008, sono stati stabiliti il differimento dei termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto che il D.Lgs. n. 59/2005 all'art. 18 dispone che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma 3, sono a carico del Gestore e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

Considerato che con D.M. 24.04.2008, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n. 222, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha stabilito le "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Considerato che con D.G.R.V. n. 1519 del 26.05.2009 la Regione Veneto ha a sua volta stabilito, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del sopracitato D.M., le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale Regionale e Provinciale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26.05.2009 in materia di tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto che il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 modifica ed integra il D.Lgs. n. 152/2006 ed abroga all'art. 4 c. 1, il D.Lgs. n. 59/2005 e il D.M. 24 aprile 2008 e precisa che quest'ultimo risulta abrogato solo all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 152/06;

Considerato inoltre che D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, all'art. 4 c. 5., dispone che i procedimenti di VAS, VIA ed AIA avviati precedentemente all'entrata in vigore del decreto medesimo, devono essere conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

Preso atto che è stata acquisita agli atti della Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera con prot. n. 355/049/5719 la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 presentata dalla ditta Grandi Molini Italiani S.p.A. con sede legale in Rovigo, P.I. 00363690298 di seguito denominata "Gestore", per impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC presso la sede produttiva citata in oggetto:

- Categoria: trattamenti di trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale) - Attività 6.4 b) - Impianto: produzione di semole e farine;

Visto che con prot. n. 68 del 04.09.2007 è stata rilasciata dalla Regione del Veneto, al Gestore, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate e vigenti alla data del 31.01.2008 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che la Regione del Veneto, con nota n. 667496/5719 del 27.11.2007, pervenuta in data 05.12.2007 ed acquisita agli atti con prot. n. 90514 del 05.12.2007, ha trasmesso a questa Amministrazione l'intero fascicolo che codesta Ditta ha inviato ai fini del rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;

Visto che con prot. n. 65970 del 30.09.2008 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione documentazione integrativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05 nonché dell'All. 2 al medesimo D.Lgs., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni in possesso del Gestore:

Protocollo	Data	Ente	Normativa di riferimento	Oggetto
64566	06.09.2006	Provincia di Venezia	D.Lgs. 152/06 Parte V	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
11062	28.03.2007	VESTA	DLgs 152/99	Autorizzazione allo scarico
11064	28.03.2007	VESTA	DLgs 152/99	Autorizzazione allo scarico

Visto che il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 59/2005;

Considerato che, conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39 del 10.02.2005;

Visto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 18.12.2009, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 20110 del 08.04.2010;

Visto che sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

Considerato che con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

1

Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Grandi Molini Italiani S.p.A., con sede legale in Comune di Rovigo – Corso del Popolo n. 261, C.F. 01183270378, per l'impianto esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Venezia – Porto Marghera - Via dell'Elettricità n. 13, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: trattamenti di trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale) – Attività 6.4 b) – Impianto: produzione di semole e farine.

2

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere citate in premessa nonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria rilasciata con decreto della Regione del Veneto prot. n. 68 del 04.09.2007.

3

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **5 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 59/05. Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

4

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a **2150 t/giorno**
- 2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 3) dovrà essere comunicata tempestivamente, via fax, a questa Amministrazione, nonché al Comune di VENEZIA, allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 12 e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente, in grado di produrre effetti significativi sull'ambiente e/o sulla salute umana, che dovesse verificarsi;
- 4) il gestore dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate o di un analogo sistema informatico che garantisca la salvaguardia dei dati registrati, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal piano aziendale di manutenzione nonché di manutenzione straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sul sistema di scarico in fognatura e in laguna, sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione che ne sono forniti;
- 5) l'eventuale chiusura definitiva dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Al momento della chiusura dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed entro 180 giorni dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di VENEZIA e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni;
- 6) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione, di un programma di gestione ambientale, in base a quanto previsto nel D.M. 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e



l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 59/2005" (definizione della politica ambientale della ditta, pianificazione, programmazione e implementazione delle procedure, ecc.) che preveda eventualmente la registrazione o la certificazione di sistemi riconosciuti a livello internazionale;

- 7) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 8) a partire dal 2011, entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, al comune di Venezia e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia un report, su supporto informatico, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 18.12.2009.

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati e i limiti per i parametri che li caratterizzano sono identificati nella tabella di cui all'Allegato 1a;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 04.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui all'art. 4, lett. a), punto 4) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 7 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs n. 152/2006;
- 5) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 6) gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile sono soggetti alla disciplina dei Titoli II e III del D.Lgs. n. 152/2006;
- 7) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) gli scarichi autorizzati sono identificati con le sigle SF1, SF2, SF3;
- 2) le acque degli scarichi SF1 e SF2 recapitanti nella rete fognaria di VERITAS S.p.A. dovranno rispettare i valori limite riportati nella tabella di cui all'Allegato 3 per i parametri ivi indicati;
- 3) le acque dello scarico SF3, recapitante in Laguna, devono rispettare i valori limite previsti nelle tabelle delle sezioni 1, 2, 4 del DM 30.07.1999 Ronchi Costa;
- 4) entro 180 giorni dal rilascio del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale lo scarico SF2 dovrà essere sigillato e le acque ad esso collettate dovranno essere convogliate all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- 5) in deroga a quanto previsto dal Regolamento di Fognatura ed esclusivamente fino a quando non sarà possibile collettare le acque di prima pioggia direttamente in Laguna, nel rispetto dei valori limite previsti nelle tabelle delle sezioni 1, 2, 4 del DM 30.07.1999 Ronchi Costa, o in alternativa nelle condotte previste dal "Progetto Integrato Fusina", il pozzetto fiscale da cui prelevare le acque di prima pioggia dirette in fognatura, ai fini delle analisi previste nell'Allegato 2, si identifica col pozzetto (identificato con la sigla P1) posto in testa alla condotta che dall'impianto di trattamento le convoglia alla linea delle acque nere;

- 6) qualora per qualsiasi ragione non fosse realizzabile lo scarico delle acque di prima pioggia in Laguna o nelle condotte del "Progetto Integrato Fusina", la Ditta, entro il 31.12.2014, dovrà presentare un progetto alternativo che ne preveda lo scarico previa separazione da altre tipologie di acque reflue;
- 7) entro 180 giorni dal rilascio del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale lo scarico SF1 dovrà essere dotato di misuratore di portata telecontrollato e di autocampionatore autopulente e autosvuotante, come da specifiche di Veritas S.p.A.;
- 8) deve essere tenuto aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'Art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 per i fanghi prodotti, per le emulsioni oleose e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di depurazione;
- 9) le analisi delle acque prelevate dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, previste nell'Allegato 2, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui all'art. 4, lett. a), punto 5) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 10) entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere presentato a questa Amministrazione, a VERITAS S.p.A. - Area Territoriale di Venezia - e al Magistrato alle Acque di Venezia il progetto di modifica dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, su cui il Magistrato alle Acque di Venezia ha già espresso parere favorevole, integrato con la rappresentazione quotata, in pianta e in sezione, dell'opera di scarico in laguna. Al fine di consentire l'allacciamento al sistema di telecontrollo degli scarichi SisTeMAV del Magistrato alle Acque, la ditta dovrà provvedere, contestualmente all'esecuzione dei lavori di adeguamento, alla realizzazione di una morsetteria in un quadro elettrico indipendente sulla quale portare, per ogni utenza dell'impianto e dei sistemi di telecontrollo della rete fognaria (pompe, motori, elettrovalvole, strumenti di misura, ecc.) "contatti puliti" che si attivino in parallelo ad ogni attivazione dell'impianto e dei relativi allarmi (allarmi di massimo livello, termici, ecc). Inoltre, dovrà essere predisposto lo sdoppiamento di tutti i segnali in 4-20 mA di cui sia dotato l'impianto. Dovrà essere infine fornito al Magistrato alle Acque lo schema elettrico dell'impianto e il manuale di funzionamento. La ditta dovrà comunicare tempestivamente alla Sezione Antinquinamento del Magistrato alle Acque l'inizio e la fine dei lavori per consentire la verifica della loro corretta esecuzione. Ulteriori prescrizioni e dispositivi di trattamento potranno essere imposti dal competente ufficio del Magistrato alle Acque a seguito di opportune verifiche da svolgere con l'impianto funzionante a regime;

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 per le zone esclusivamente industriali di classe VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia.

5

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 59/05, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8



Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Il termine della conclusione del procedimento pari a n. 180 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 04.09.2013, risulta rispettato.

10

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.

11

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

12

Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune e allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. – Area Territoriale di Venezia, al Magistrato alle Acque di Venezia, al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.



ALLEGATO 1a**PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
1	ricevimento grano	Polveri	280
2	ricevimento grano	Polveri	280
3	stoccaggio	Polveri	540
4	stoccaggio	Polveri	540
5	stoccaggio	Polveri	540
7	miscelazione grano, pulitura e condizionamento	Polveri	227
8	macinazione	Polveri	270
9	macinazione	Polveri	270
10	macinazione	Polveri	270
11	macinazione	Polveri	270
12	macinazione	Polveri	176,4
13	macinazione	Polveri	270
14	macinazione	Polveri	270
15	macinazione	Polveri	270
16	stoccaggio e confezionamento	Polveri	90
17	stoccaggio e confezionamento	Polveri	180
18	lavorazione sottoprodotti	Polveri	270
19	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	90
20	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	180
21	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	180
22	lavorazione sottoprodotti	Polveri	180
28	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	36
29	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	36
30	confezionamento	Polveri	59,46
31	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	78
32	stoccaggio e confezionamento	Polveri	66
33	stoccaggio e confezionamento	Polveri	78
34	stoccaggio e confezionamento	Polveri	66

35	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	15
36	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	43,2
37	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	43,2
38	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	43,2
39	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	72
40	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	42
41	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	42
42	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	54
43	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	54
44	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	54
45	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	54
46	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	42
47	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	42
48	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	42
49	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	54
50	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	72
51	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	72
52	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	72
53	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	42
54	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	72
56	lavorazione sottoprodotti	Polveri	192
57	lavorazione sottoprodotti	Polveri	36
58	lavorazione sottoprodotti	Polveri	36
59	lavorazione sottoprodotti	Polveri	43,2
60	lavorazione sottoprodotti	Polveri	43,2
61	lavorazione sottoprodotti	Polveri	43,2
62	lavorazione sottoprodotti	Polveri	36
63	lavorazione sottoprodotti	Polveri	36
64	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	312
65	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	408
66	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	168



67	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	36
68	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	120
69	macinazione	Polveri	282
70	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	300
71	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	300
72	pulitura, condizionamento e macinazione	Polveri	300
73	macinazione	Polveri	282
74	stoccaggio	Polveri	54
75	lavorazione sottoprodotti	Polveri	36
76	lavorazione sottoprodotti	Polveri	36
77	pulitura e condizionamento	Polveri	201
78	pulitura e condizionamento	Polveri	201
79	pulitura e condizionamento	Polveri	267
80	stoccaggio	Polveri	36
81	stoccaggio	Polveri	36
82	ricevimento grano	Polveri	180
83	ricevimento grano	Polveri	210
84	ricevimento grano	Polveri	54
85	stoccaggio prodotti finiti	Polveri	48
87	stoccaggio	Polveri	185
88	stoccaggio	Polveri	35
89	stoccaggio	Polveri	35
90	stoccaggio	Polveri	35
91	stoccaggio	Polveri	35
1 A	stoccaggio	Polveri	12
2 A	stoccaggio	Polveri	12
3 A	stoccaggio	Polveri	12
4 A	stoccaggio	Polveri	12
5 A	stoccaggio	Polveri	12
6 A	stoccaggio	Polveri	12
7 A	stoccaggio	Polveri	12



8 A	stoccaggio	Polveri	12
9 A	stoccaggio	Polveri	12
10 A	stoccaggio	Polveri	12
11 A	stoccaggio	Polveri	12
12 A	stoccaggio	Polveri	12
13 A	stoccaggio	Polveri	25
14 A	stoccaggio	Polveri	25
15 A	stoccaggio	Polveri	25
16 A	stoccaggio	Polveri	25
17 A	stoccaggio	Polveri	25
18 A	stoccaggio	Polveri	25
1 B	stoccaggio	Polveri	12
2 B	stoccaggio	Polveri	12
3 B	stoccaggio	Polveri	12
4 B	stoccaggio	Polveri	12
5 B	stoccaggio	Polveri	12
6 B	stoccaggio	Polveri	12
7 B	stoccaggio	Polveri	12
8 B	stoccaggio	Polveri	12
9 B	stoccaggio	Polveri	12
10 B	stoccaggio	Polveri	12
11 B	stoccaggio	Polveri	12
12 B	stoccaggio	Polveri	12
13 B	stoccaggio	Polveri	12
14 B	stoccaggio	Polveri	12
15 B	stoccaggio	Polveri	12
16 B	stoccaggio	Polveri	12

ALLEGATO 1b

PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Camino n.	Funzione	Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06
-----------	----------	-----------------------------------

27	Caldaia riscaldamento molino	art. 271 comma 1 (All. IV – parte I, comma 1, lett. dd)
55	Caldaia riscaldamento molino	art. 271 comma 1 (All. IV – parte I, comma 1, lett. dd)



ALLEGATO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI SINTESI

Come criterio minimo l'ARPAV prevede, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'esecuzione di almeno due ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali, di cui una comprensiva anche del controllo analitico, quest'ultimo è da intendersi sostitutivo di quello da effettuarsi a carico del gestore per l'anno in questione.

1 Consumi

Tipologia		Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
<i>Materie prime</i>		Pesatura	Ad ogni consegna	Elettronica
<i>Risorse idriche</i>	acquedotto uso potabile	Amministrativo	Bimestrale	Elettronica
	acquedotto uso industriale	Amministrativo	Annuale	Contatore Veritas
<i>Energia elettrica da gestore erogante</i>		Amministrativo	Mensile	Elettronica
<i>Metano</i>		Amministrativo	Mensile	Elettronica
<i>Gasolio</i>		Amministrativo	Mensile	Registro carico scarico

2 Aria

2-1 Punti di emissione

Camino	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Tutti i camini autorizzati	Biennale	Cartacea

2-2 Sistemi di depurazione fumi

Camino	Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Tutti i camini autorizzati	Filtro a maniche	Semestrale	Informatica

3 Acqua

3-1 Scarichi

Scarico n.	Tipo di controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Parametri
SF1 + SF2	Analitico	Trimestrale*	Cartacea	pH Solidi sospesi totali COD Azoto totale Azoto ammoniacale (NH ₄) Azoto nitroso (N-NO ₂ ⁻) Azoto nitrico (N-NO ₃ ⁻) Fosforo totale Grassi e oli animali/vegetali
				Idrocarburi totali Pesticidi fosforati Pesticidi totali esclusi i fosforati Aldrin Dieldrin Endrin Isodrin
SF3	Analitico	La stessa dei controlli MAV e comunque almeno semestrale	Cartacea	Tabelle delle sezioni 1, 2, 4 del DM 30.07.1999

* da effettuare su SF2 fino ad avvenuta sigillatura

3-2 Sistemi di depurazione acque

Descrizione	Oggetto del controllo	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
Vasca di decantazione	Presenza di materiale depositato	Mensile	Informatica
Desoliatore	Presenza di materiale flottante	Mensile	Informatica

4 Rumore

Sorgente	Descrizione	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione
Impianto	Da effettuarsi in punti significativi presso i recettori	Triennale	Cartacea

ALLEGATO 3

LIMITI AUTORIZZATI PER GLI SCARICHI IN FOGNATURA

<i>Parametro</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valori limite</i>
PH		6 - 9,50
Temperatura	°C	40
Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
Odore		Non deve essere causa di molestie
Materiali Grossolani		Assenti
Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
Solidi Sedimentabili	ml/l	15
BOD5	mg O ₂ /l	250
COD	mg O ₂ /l	500
Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
Fosforo Totale	mg P/l	10
Fluoruri	mg F/l	10
Cloruri	mg Cl/l	1200
Solfuri	mg H ₂ S/l	2
Solfiti	mg SO ₃ /l	2
Solfati	mg SO ₄ /l	1000
Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
Cloro attivo libero	mg/l	0,3
Tensioattivi totali	mg/l	4
Alluminio	mg/l	2
Arsenico	mg/l	0,5
Bario	mg/l	20
Boro	mg/l	4
Cadmio	mg/l	0,02
Cromo III	mg/l	2
Cromo VI	mg/l	0,2
Ferro	mg/l	4
Manganese	mg/l	4
Ferro + Manganese	mg/l	4
Nichel	mg/l	4
Mercurio	mg/l	0,005
Piombo	mg/l	0,2
Rame	mg/l	0,1
Selenio	mg/l	0,03
Zinco	mg/l	1
Somma degli elementi tossici (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)	S C _p /C _{lim}	3
Mercaptani come S	mg/l	0,1
Solfuro di Carbonio, Trielini, Cloroformio, Tetracloruro di Carbonio, Dicloroetilene	mg/l	2

Composti organici non citati altrove	mg/l	0,1
Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
Idrocarburi totali	mg/l	10
Fenoli	mg/l	1
Aldeidi	mg/l	2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
Aldrin	mg/l	0,01
dieldrin	mg/l	0,01
endrin	mg/l	0,002
isodrin	mg/l	0,002
Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

La presente copia composta di n. 16
pagine è conforme all'originale informatico,
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
445/2000. 09 SET. 2013
Venezia, li

Il funzionario tecnico

ing. **FRANCESCO CHIOSI**



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 10 SET. 2013

